

## **PARERI DI CARATTERE GENERALE della COMMISSIONE EDILIZIA INTERNA**

### **Parere N. 278**

**Seduta del 23/10/2014**

#### **argomento: Misurazione dell'ampiezza delle scale**

La C.E., presa in esame la richiesta di parere, ritiene che nelle casistiche di eccezione dal rispetto dei limiti di ampiezza minima delle rampe di scale a comune, per i particolari interventi su scale esistenti di cui all'art. 49, comma 5, lettera b), del Regolamento edilizio, l'ampiezza minima di 90 cm da garantire, debba essere misurata come previsto dalle Linee Guida regionali di cui al D.G.R.T. 17/12/2012 n. 1160, scheda 1B.1.2 che si riporta in estratto, rimandando ai grafici della pubblicazione per ogni dettaglio.

*"La larghezza utile minima (Lr) della rampa deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti rispetto al filo muro e al filo parapetto. Non sono da considerare elementi sporgenti:*

- *elementi posti ad altezza superiore a 2,00 m dal calpestio del gradino;*
- *corrimano con sporgenza (d) minore o uguale a 8 cm. rispetto al filo muro e/o filo parapetto".*

TALE PARERE ASSUME NATURA DI CARATTERE GENERALE.